



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Terza posticipazione straordinaria dei termini di cui all'art. 18 del r.r. 1/2018 in ragione del passaggio del Catasto degli impianti termici della Liguria (CAITEL) in ambiente Progressive Web App del Decreto 993/2025 in materia di digitalizzazione dei libretti di impianti termici
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Blue economy, energia e sviluppo del sistema logistico e portuale
Dipartimento Competente	Direzione generale di area Sviluppo economico
Soggetto Emanante	Jacopo RICCARDI
Responsabile Procedimento	Jacopo RICCARDI
Soggetto Responsabile	Jacopo RICCARDI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 29 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 “Norme in materia di energia” ed in particolare:

- L'art. 33 c. 15-quater che dispone: “15 quater. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non provvede a trasmettere nel catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL) il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, del regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)), è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00”;
- L'art. 33-bis recante “Regolarizzazione delle violazioni in materia di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica” che recita “In caso di omessa o tardiva trasmissione dei rapporti di cui all'articolo 25 bis, comma 1, lettera a) entro i termini di cui al all'articolo 33, comma 15 quater, il soggetto inadempiente, prima di qualsiasi attività di accertamento o ispezione, adempie l'obbligo entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo sull'impianto; contestualmente all'adempimento, provvede al pagamento della sanzione pari al 30 per cento del minimo edittale dell'importo previsto all'articolo 33, comma 15 quater”;

VISTO il Regolamento regionale 21 febbraio 2018, n. 1 di attuazione dell'art. 29 della L.r. 22/2007, ed in particolare:

- l'art. 16 recante “Manutenzione e controllo degli impianti termici”, che al c. 3 dispone: “L'installatore è tenuto a redigere e sottoscrivere, in caso di realizzazione di nuovo impianto o di ristrutturazione di impianto esistente, la dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni, consegnandone copia al responsabile di impianto. Per interventi che prevedano la sola sostituzione di componenti rilevanti di un impianto esistente (es. mera sostituzione di generatore di calore), la dichiarazione di conformità va redatta limitatamente alle modifiche apportate all'impianto, restando valida, ove esistente, per le parti dell'impianto non interessate dall'intervento, la dichiarazione rilasciata dall'installatore”;
- l'art. 18 recante “Modalità di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica al CAITEL”, che al c. 1 dispone: “Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso entro la fine del secondo mese successivo alla data di effettuazione del controllo sull'impianto, indicata sul rapporto stesso”;
- l'art. 21 recante “Modalità per lo svolgimento delle ispezioni”, che al punto 4 del c. 5 dispone che il responsabile d'impianto deve mettere a disposizione dell'ispettore “la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni”;

VISTO altresì il DM 28/10/2025 “Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” che al punto 4 del paragrafo 1.4.1 dell'Allegato 1 dispone : “La ristrutturazione di un impianto termico, ai sensi dell'Allegato A al decreto legislativo 192/2005, è definita come un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione e/o emissione del calore. Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende la sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato”;

RICHIAMATI:

- il proprio decreto n. 993 dell'11 febbraio 2025, ad oggetto "Digitalizzazione del libretto di impianto termico. Integrazioni al modello di cui al DM 10 febbraio 2014. Determinazione dei criteri di interoperabilità CAITEL-SIAPEL e entrata in vigore", con il quale, tra l'altro, è stato determinato, sulla base di un confronto articolato con il Tavolo Tecnico composto dalle associazioni di categoria dei manutentori e dei consumatori, che il libretto di impianto digitale entra in vigore dal 5 maggio 2025 per i nuovi accatastamenti sulla PWA CAITEL e dal 1° marzo 2026 per ogni operazione ed intervento che implichi un aggiornamento del libretto, inclusi i rapporti di controllo di efficienza energetica ed in controlli manutentivi periodici;
- il proprio decreto n. 5996 dell'11 agosto 2025 con il quale il termine del 1° marzo 2026 di cui al decreto n. 993/2025 è stato prorogato al 1° giugno 2026;
- Il proprio decreto n. 3856 del 21 maggio 2026 con il quale è stata concessa una proroga straordinaria dei termini di cui all'art. 18 c. 1 del R.r. 1/2018, limitatamente ai controlli effettuati dalle ditte di installazione e manutenzione ai fini del rilascio dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica nei mesi di aprile e maggio 2026, consentendo la trasmissione e la protocollazione dei RCEE, tramite la piattaforma PWA, inderogabilmente entro il 30 settembre 2026, con disapplicazione della sanzione di cui all'art. 33 c. 15-quater della L.r. 22/2007 e di conseguenza altresì dell'istituto deflattivo di cui all'art. 33-bis della medesima;
- Il proprio decreto n. 5592 del 28 luglio 2026 con il quale il termine del 30 settembre 2026 di cui al decreto precedente è stato esteso ai controlli effettuati nel mese di giugno 2026;

CONSIDERATO che l'entrata in funzione della PWA CAITEL sconta alcuni disservizi informatici, che rendono complesso il lavoro degli operatori nella fase di lancio del nuovo sistema, e che su di essi Liguria Digitale sta operando ai fini della loro risoluzione;

RITENUTO di conseguenza che si debba estendere la proroga straordinaria di cui al decreto 5592/2026 per i controlli effettuati nei mesi di aprile, maggio e giugno 2026 ai controlli effettuati nei mesi di luglio e agosto consentendo la trasmissione e la protocollazione dei RCEE, tramite la piattaforma PWA, inderogabilmente entro il 30 novembre 2026, con disapplicazione della sanzione di cui all'art. 33 c. 15-quater della L.r. 22/2007 e di conseguenza altresì dell'istituto deflattivo di cui all'art. 33-bis della medesima;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

- 1) È estesa la proroga straordinaria dei termini di cui all'art. 18 c. 1 del R.r. 1/2018 di cui al decreto 5592/2026, concessa per i controlli effettuati nei mesi di aprile, maggio e giugno 2026, ai controlli effettuati dalle ditte di installazione e manutenzione ai fini del rilascio dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica nei mesi di luglio e agosto 2026, consentendo la trasmissione e la protocollazione dei RCEE, tramite la piattaforma PWA, inderogabilmente entro il 30 novembre 2026, con disapplicazione della sanzione di cui all'art. 33 c. 15-quater della L.r. 22/2007 e di conseguenza altresì dell'istituto deflattivo di cui all'art. 33-bis della medesima.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web della Regione Liguria ed integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg., o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Identificativo atto: 2026-AM-7111
Area tematica: Territorio e Ambiente > Energia ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Jacopo RICCARDI Dirigente Responsabile di Giunta		-	25-09-2026 19:35
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Jacopo RICCARDI Dirigente Responsabile di Giunta		-	25-09-2026 19:35
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Jacopo RICCARDI		-	25-09-2026 19:35

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria